Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 maggio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 795.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po. . . . . . Pag. 1530

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 796.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo . . . . . Pag. 1530

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 797.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali . . . . . Pag. 1530

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 798.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato . . . . . Pag. 1530

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1936-XIV, n. 799.
Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne. Pag. 1530

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1936-XIV, n. 800.
Utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerinizzazione . . . . . Pag. 1531

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 801.
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova . . . . . Pag. 1532

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 802.
Trasformazione del fine dell'Opera pia « Associazione Spezzina contro la tubercolosi », con sede in La Spezia . . . . . Pag. 1538

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 803.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Giuseppe Lorenzini » con sede in Luzzara . . . . . Pag. 1538

REGIO DECRETO 24 marzo 1936-XIV, n. 804.
Erezione in ente morale della « Fondazione Regina Elena » con sede in Bolzano . . . . . Pag. 1538

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. 805.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Gigi Sura ». Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1936-XIV.
Validità del libretto di lavoro prescritto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ai fini dell'applicazione della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1936-XIV.
Istituzione e costituzione di due distinte sezioni del Consiglio superiore delle miniere . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1936-XIV.
Approvazione della nuova tabella degli Uffici incaricati della gestione dei servizi inerenti alle imposte di fabbricazione . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1936-XIV.
Esercizio della caccia lungo il Litorale Calabro . . . . . Pag. 1540

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1936-XIV.
Designazione di S. E. il dott. Adolfo Berio per la sostituzione, in caso di assenza od impedimento, del presidente del Consiglio superiore delle miniere . . . . . Pag 1540

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1936-XIV.
Schema di III elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma . . . . . Pag. 1540

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo statale. Pag. 1542

Ministero per la stampa e la propaganda:
R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi . . . . . Pag. 1542
R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV n. 447, concernente l'istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero. Pag. 1542
R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni . . . . . Pag. 1542

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, in provincia di Perugia . . . Pag. 1542

Ministero delle finanze:
Rettifiche d'intestazione . . . . . Pag. 1543
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1544
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 1544
Diffida per svincolo e tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento . . . . . Pag. 1544
Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %. Pag. 1544

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riapertura dei termini del concorso a 4 posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato . Pag. 1544

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 795.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, col quale sono state dettate le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2371, concernente le norme per l'esercizio e la gestione tecnica dell'autocamionale Genova-Valle del Po.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 aprile 1936-XIV, n. 796.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali invalidi, non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 797.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico — È convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 798.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337, contenente norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1936-XIV, n. 799.

Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sottoporre a maggiori controlli l'esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne ai fini del loro migliore rendimento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il razionale esercizio della pesca, e, nei casi in cui ciò sia necessario a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la esecuzione di opere di miglioramento delle rispettive acque, dal punto di vista ittico, costituiscono un obbligo per i proprietari di diritti esclusivi di pesca nelle acque pubbliche interne.

Art. 2. — I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso il tramite del Regio stabilimento ittiogenico della rispettiva zona, entro il mese di luglio di ciascun anno, il programma di pesca, e, ove necessario, di opere ittiogeniche dirette ad aumentare la pescosità, da eseguire fino al 30 giugno dell'anno successivo, nelle acque sulle quali si estende il diritto di pesca, e di fornire altresì notizie circa la produzione della pesca relativa all'anno precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di stabilire deroghe all'obbligo di presentazione del programma di cui sopra relativamente ai diritti di pesca di minore importanza economica e di imporre modificazioni ed aggiunte ai programmi presentati.

Dell'approvazione del programma e delle eventuali nuove prescrizioni è data notizia agli interessati entro il mese di settembre di ciascun anno.

Per l'esecuzione delle opere dovranno essere osservate in ogni caso le norme vigenti per la polizia idraulica.

Art. 3. — L'esecuzione delle opere, come sopra approvate, costituisce un obbligo da parte dei proprietari dei diritti esclusivi di pesca. Per gli accertamenti circa le operazioni ittiogeniche disposte nel programma, deve essere dato avviso alla Direzione del Regio stabilimento ittiogenico, almeno 15 giorni prima della data in cui le medesime avranno luogo.

Le suddette operazioni saranno comunque fatte constatare da regolare verbale redatto in duplice originale, firmato dal proprietario del diritto esclusivo di pesca e da due testimoni, e vistato da un pubblico ufficiale. Uno degli esemplari del verbale è inviato al Regio stabilimento ittiogenico.

Art. 4. — Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca è fatto obbligo di apporre, entro sei mesi dalla data del presente provvedimento, cartelli indicatori della zona di pesca riservata con le modalità da stabilire dal Regio stabilimento ittiogenico, udito il parere del locale Ufficio del Genio civile, e di mantenere constantemente in buone con-

dizioni i cartelli stessi. Qualora all'apposizione dei cartelli fosse già stato provveduto anche in base a precedenti provvedimenti amministrativi, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà far luogo ad una revisione della materia nel modo sopra indicato.

Art. 5. — **Ai proprietari di diritti esclusivi di pesca riguardanti** zone facenti parte di maggiori superfici acquee, sulle quali la pesca è esercitata in forma pubblica, potrà dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste essere imposto il concorso nelle spese per opere ittiogeniche e di vigilanza compiute dai Consorzi per la tutela della pesca nelle acque stesse, in quote proporzionali all'ampiezza delle zone soggette al diritto esclusivo.

Art. 6. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di fare eseguire ispezioni ed accertamenti circa l'esercizio della pesca nelle zone di diritto esclusivo. A tale fine, e per l'esecuzione di eventuali opere ittiogeniche, il proprietario di diritto esclusivo di pesca è tenuto a concorrere con il necessario personale e con le barche e gli attrezzi occorrenti.

Art. 7. — Le norme del presente Regio decreto non sono applicabili ai diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato.

Art. 8. — La inosservanza delle norme del presente Regio decreto costituisce motivo per la dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi sulla pesca sopra citato.

Il presente Regio decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — COBOLLI-GIGLI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 aprile 1936-XIV, n. 800.
Utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerinizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, riguardante la limitazione dell'impiego della margarina in usi alimentari;

Visti il R. decreto-legge 12 aprile 1934-XII, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1123, ed il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1488, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 734, concernenti l'impòsta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro;

Visti il R. decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2384, ed il decreto 23 settembre 1935-XIII del Capo del Governo, relativi alla costituzione, alle attribuzioni ed all'ordinamento del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di utilizzare i grassi animali per la produzione della glicerina, e di disciplinare la produzione medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutti i grassi in « masse libere », nonchè le altre parti di grasso che saranno precisate dai veterinari provinciali, provenienti da animali bovini, ovini ed equini, macellati nelle Provincie che saranno stabilite con determinazione del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, debbono essere asportati, a cura dei veterinari comunali o consorziali, all'atto della visita delle carni ed inviati, con bolletta di spedizione e di consegna, a cura degli stessi, oppure per il tramite di fiduciari, agli stabilimenti di lavorazione (colatura) che saranno designati dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 2. — Qualora all'invio dei grassi anzidetti agli stabilimenti di lavorazione (colatura) si provveda per il tramite di fiduciari, questi verranno designati dal Capo dell'Amministrazione comunale del luogo ove avviene la macellazione.

I fiduciari saranno tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di cui all'articolo seguente.

L'incarico loro conferito avrà carattere provvisorio e sarà revocabile in qualunque momento.

Art 3. — L'invio dei grassi animali agli stabilimenti di lavorazione (colatura) mondi da ogni impurezza e da sostanze eterogenee, sarà fatto giornalmente o periodicamente con le modalità che verranno stabilite dai veterinari provinciali.

Art. 4. — La trasformazione in sego colato dei grassi animali fatti affluire agli stabilimenti di lavorazione (colatura) sarà attuata secondo le norme tecniche che saranno emanate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, e la cui osservanza è soggetta al controllo tecnico e direttivo ed alla sorveglianza amministrativa del veterinario provinciale.

Art. 5. — La lavorazione dei grassi animali (colatura) sarà attuata dai Comuni, nei macelli comunali, sia per gestione diretta, sia per concessione, o sarà data in appalto. Dovrà aver luogo, in ogni caso, sotto la loro responsabilità.

Saranno a carico dello stabilimento di lavorazione (colatura):

a) il pagamento dei grassi consegnati allo stabilimento, il compenso da corrispondersi ai « fiduciari », l'importo dell'imballaggio e le spese di spedizione dei grassi;

b) gli onorari da corrispondersi ai veterinari comunali o consorziali ed al veterinario provinciale.

Lo stabilimento di lavorazione (colatura) dovrà tenere un registro di carico dei grassi ricevuti e di scarico per i prodotti derivati.

Art. 6. — Il prezzo dei grassi, il compenso ai « fiduciari », il costo di trasformazione del grasso in sego colato, gli utili e gli onorari, verranno stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 7. — Il sego colato, opportunamente imballato, verrà inviato agli stabilimenti industriali che saranno designati dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra. In tale designazione il Commissario darà, possibilmente, la preferenza alle attrezzature industriali che attuano la scissione dei grassi con il processo alcalino (in autoclave).

Art. 8. — Il prezzo del sego colato, stabilito a norma dell'art. 6, sarà corrisposto allo stabilimento di lavorazione (colatura) dallo stabilimento incaricato della scissione, a carico del quale rimarranno anche le spese di imballo e di spedizione del sego colato.

Art. 9. — Agli stabilimenti industriali, prescelti per la scissione del sego colato, è fatto obbligo di inviare tutta la glicerina grezza ottenuta agli impianti di distillazione o di raffinazione che saranno designati dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, a disposizione del quale dovrà essere tenuta tutta la glicerina distillata o raffinata prodotta in tali impianti.

Art. 10. — Il prezzo da corrispondersi per la glicerina grezza o per quella distillata o raffinata sarà stabilito dal Ministero delle corporazioni, sentite la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 11. — I grassi, provenienti da animali bovini, ovini ed equini, importati dall'estero, dovranno affluire solo agli stabilimenti designati dal Commissario generale per le fabbricazioni di guerra ed essere indi impiegati secondo quanto si prescrive per i grassi animali di origine nazionale.

Il Ministero delle finanze, sentito il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, è autorizzato ad emanare norme, anche integrative, per l'applicazione del presente articolo.

Art. 12. — Nulla è innovato nei riguardi delle lavorazioni non disciplinate dal presente decreto-legge.

Tanto la glicerina grezza che quella raffinata, comunque prodotte, non potranno però essere cedute, nè dai produttori, nè da terzi, a prezzi superiori a quelli stabiliti nei modi di cui all'art. 10.

In caso di infrazione, da parte degli industriali, e salvi provvedimenti diversi previsti da altre leggi, il Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, potrà rendere obbligatoria la inattività od anche disporre lo smontaggio dell'impianto di deglicerinizzazione.

Art. 13. — Chiunque, in violazione delle precedenti disposizioni, detiene i grassi animali di cui agli articoli 1 e 11 del presente decreto-legge, ovvero fa commercio di essi o dei loro prodotti o comunque li somministra o procura ad altri, è punito colla reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

Se la quantità dei grassi o dei prodotti sia lieve, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa non inferiore a lire cinquecento.

Chiunque venda od acquisti i prodotti di cui all'art. 12 del presente decreto-legge a prezzi superiori a quelli stabiliti, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con la multa non inferiore a lire mille.

Nel caso di condanna per i reati preveduti dal presente articolo, è ordinata la confisca ai sensi dell'art. 240 Codice penale.

Art. 14. — Per la violazione delle norme tecniche ed amministrative, di cui al presente decreto-legge, nonchè delle prescrizioni che saranno emanate dal Commissariato per le fabbricazioni di guerra, si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente, si applicano sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 15. — Le domande per nuovi impianti di lavorazione dei grassi (colatura) saranno sottoposte alla procedura stabilita su nuovi impianti industriali di cui alla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, ed al R. decreto-legge 15 maggio 1933-XI, n. 590, dopo che abbiano ottenuto il parere favorevole del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

Art. 16. — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto fino al 31 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 372, foglio 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 801.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285 (convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637), portante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare e pubblicare in un testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore della predetta legge, e successive modificazioni, comprese quelle relative al finanziamento dell'Ente portate dal R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e da ulteriori provvedimenti;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1939, che autorizza il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni, a coordinare in testo unico le vigenti disposizioni sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 92. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

CAPO I. — *Costituzione del Consorzio.*

Art. 1.

(Art. 1 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. I, II, III, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

È costituito un Consorzio obbligatorio avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova.

Il Consorzio ha la durata di sessanta anni e provvede direttamente:

1° all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

2° all'esecuzione delle opere portuali ordinarie e straordinarie, nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Genova;

3° all'esecuzione delle opere previste nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine del bacino XXVIII Ottobre e per la sistemazione del promontorio di S. Benigno, opere dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge e da compiersi entro il termine di anni dodici a decorrere dal 6 febbraio 1927;

4° alle spese per impianti ferroviari di qualunque genere, esclusa però la manutenzione, sulle aree di giurisdizione consortile determinate dal regolamento;

5° ai servizi marittimi portuali contemplati nella parte prima, titolo terzo, del Codice per la marina mercantile, salve le eccezioni risultanti dall'ultimo comma del presente articolo;

6° a coordinare, d'intesa colle pubbliche Amministrazioni interessate, tutti gli altri servizi ed operazioni svolgentisi nel porto; a regolare e disciplinare in tutto l'ambito del porto, con autorità e poteri di regolamentazione e di determinazione delle tariffe, sia verso i datori di lavoro, sia verso gli eventuali intermediari ed i lavoratori, le operazioni e il lavoro del porto, nonchè a risolvere in via amministrativa, a mezzo dei propri organi, tutti i reclami in ordine al lavoro ed alle operazioni suddette sempre esclusi i reclami di competenza di altre autorità;

7° alle spese di qualunque natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

È per altro escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana. Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario.

Art. 2.

(Art. 2 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. I R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250-512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178).

Il Consorzio è costituito:

dallo Stato;

dalle Provincie e dai Comuni determinati nei successivi articoli 3 e 19;

dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Art. 3.

(Art. 1, p. II, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178, e art. 7 R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684/1981, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 856).

I consorziati sono rappresentati:

1° Lo Stato:

da otto membri e cioè:

dal presidente del Consorzio, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, scelto fuori dei membri del Consorzio;

dal direttore marittimo di Genova;

da un funzionario di grado non inferiore al 6°, nominato dal Ministro per le finanze;

da un funzionario del Corpo del Genio civile, di grado non inferiore al 5°, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

da un funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato, nominato dal Ministro per le comunicazioni;

dal direttore superiore della Dogana di Genova;

dal capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;

dall'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova.

2° Le Provincie:

dal preside della provincia di Genova o da un suo delegato scelto nel Rettorato provinciale;

da un rappresentante, nominato dal competente Rettorato provinciale, per ciascuna delle altre Provincie che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 60 millesimi del contributo annuo complessivo imposto alle Provincie dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

3° I Comuni:

da un rappresentante, designato dal competente podestà, per ciascuno dei Comuni che concorrono nelle spese del porto di Genova per una quota non inferiore ai 30 millesimi del contributo annuo complessivo imposto ai Comuni dalla predetta legge.

4° Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova:

da un rappresentante nominato dal suo presidente.

Art. 4.

(Art. 1, p. III, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 875/1178; R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720/37; art. 10 decreto Ministeriale 11 gennaio 1931 (*G. U.* 29 gennaio, n. 23); art. 1 R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200/446; art 2, n. IV, R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1720; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (*G. U.* 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383 e 1384).

A far parte dell'assemblea generale del Consorzio sono inoltre ammessi:

a) il podestà di Genova o il suo delegato;

b) un rappresentante nominato dal competente presidente per ciascuno dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Milano e Torino;

c) un capitano marittimo nominato dalla competente Organizzazione sindacale fascista avente sede a Genova;

d) i datori di lavoro rappresentati come appresso:

da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista industriali di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

da un rappresentante dei commercianti designato dal presidente dell'Unione provinciale fascista dei commercianti di Genova, sentito il Comitato dell'Unione stessa;

dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o da un suo delegato;

dal presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o da un suo delegato;

e) i prestatori d'opera rappresentati come appresso:

dal segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;

da altri tre rappresentanti dei lavoratori dei porti designati dal detto segretario.

Art. 5.

Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2357/268).

Nei casi di impedimento, il presidente sarà sostituito dal direttore marittimo che ne assumerà come vice presidente tutte le funzioni.

Art. 6.

(Art 1, p. VIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Il mandato del presidente e di tutti i membri a scelta ed elettivi dura quattro anni e potrà essere loro riconfermato.

I membri nominati in sostituzione di altri cessati di carica avanti la scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il presidente deve risiedere a Genova e non può esercitare altri uffici.

Al presidente è assegnata una indennità annuale il cui ammontare è fissato dal Governo nell'atto della nomina.

È data facoltà al Governo, su proposta del Consorzio, di nominare con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, un direttore generale a capo dei servizi esecutivi del porto di Genova, sempre quando il Governo lo riconosca necessario per l'andamento dei servizi stessi.

Art. 7.

(Art. 1, p. IX, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268: art. 1, n. V, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; articoli 6 e 7 legge 31 dicembre 1928, n. 3119/379).

Il presidente è capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero all'assemblea la questione che formò già oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualità provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorità su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni.

Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, può emettere ordinanze e richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, può disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza per i lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

Nell'ambito del porto può inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attività individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi portuali.

Per straordinarie circostanze di pubblico interesse può altresì richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

Il presidente, infine, decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalità stabilite dall'art. 6, comma 1° e 2°, della legge 31 dicembre 1928, n. 3119/379, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore è applicabile il disposto dell'art. 7 della predetta legge sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite ai termini del Codice per la marina mercantile.

L'accertamento di tali infrazioni potrà essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

Art. 8.

(Art. 1 p. VI R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 1 legge 18 giugno 1931, n. 875/1178 e art. 7 R. decreto-lege 28 dicembre 1931, n. 1684/1981, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 886; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (*G. U.* 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1382, 1383, 1384).

In seno al Consorzio è costituito un Comitato diviso in due Sezioni.

La prima Sezione, denominata « Opere portuali e gestione », è composta dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;
il direttore marittimo di Genova;
il podestà di Genova o un suo delegato;
il rappresentante del Ministero delle finanze;
il funzionario del Corpo del Genio civile;
il preside della provincia di Genova o un suo delegato;
il rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
il direttore superiore della Dogana di Genova;
il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

Compete alla Sezione Opere portuali e gestione, deliberare:

a) sui regolamenti e sulle tariffe relative a tutti i servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 escluse solamente la determinazione e la regolamentazione delle tariffe per le operazioni ed il lavoro del porto;

b) sulle sopratasse di ancoraggio e sulle tasse speciali portuali, sulle merci e sui passeggeri, indicate nell'art. 23;

c) su tutte le nuove concessioni di durata superiori ai cinque anni che presentino una speciale importanza e sulla rinnovazione per eguale periodo di tempo di quelle esistenti, osservando in massima le disposizioni del Codice e del regolamento per la marina mercantile, in quanto applicabili, ed esercitando i poteri attribuiti al Consorzio dal successivo art. 22;

d) sull'assunzione diretta dei servizi portuali e sulle relative concessioni sia a imprenditori, sia a compagnie di lavoratori;

e) sull'accettazione di eredità, di legati e di donazioni;

f) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali e sulle transazioni, sulle controversie con altre Amministrazioni e sui relativi ricorsi alle autorità competenti;

g) sulle nomine e sulle revoche, proposte dal presidente, degli impiegati di concetto e di ordine direttamente assunti, e sulla misura delle cauzioni eventualmente dovute;

h) sui progetti di massima per opere nuove e di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione;

i) sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo, poi, la deliberazione al visto dei revisori dei conti.

Appartiene altresì alla Sezione Opere portuali e gestione, rendere esecutivi i ruoli annuali delle entrate con scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni dalla Sezione assentite e di qualunque provento di spettanza del Consorzio.

Alle sedute della prima Sezione del Comitato ed a seconda degli argomenti in discussione, intervengono, con voto consultivo, i funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi.

La seconda Sezione del Comitato, denominata « Lavoro », è composta dei seguenti membri:

il presidente del Consorzio;
il direttore marittimo di Genova;
l'ispettore corporativo del Circolo con giurisdizione su Genova;
il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti;
i tre rappresentanti dei lavoratori dei porti in seno all'assemblea.

Il capo della Divisione lavoro dell'Amministrazione consortile interviene nella seconda Sezione del Comitato con voto consultivo.

Compete alla Sezione Lavoro deliberare:

l) sui regolamenti che disciplinano i datori di lavoro, gli eventuali intermediari e i lavoratori del porto;

m) sui regolamenti e sulle tariffe relativi alle operazioni e al lavoro del porto;

n) sul rilascio di concessioni per imprese di sbarco, di guardianaggio e di esecuzioni di lavori del ramo industriale su navi mercantili nell'ambito del porto;

o) sull'ordinamento generale del lavoro nel porto.

Il Comitato a sezioni riunite delibera sulle questioni già decise da una delle due sezioni ogni qualvolta il presidente, a suo giudizio, ritenga di non dare esecuzione alle deliberazioni prese dalle singole sezioni.

Restano invece di competenza dell'assemblea generale le attribuzioni relative:

p) alla approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dalla prima sezione del Comitato, al trasporto di somme da un capitolo all'altro, alla costituzione, all'impiego e ai movimenti del fondo di riserva patrimoniale;

q) ai progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, ai termini del successivo art. 27;

r) alle spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

s) alla risoluzione dei conflitti tra revisori e Comitato;

t) al ruolo organico del personale direttamente assunto e alla nomina e alla revoca del segretario generale e del ragioniere capo;

u) alla organizzazione interna dell'Amministrazione consortile.

Appartiene inoltre all'assemblea generale decidere le questioni di competenza delle sezioni del Comitato e del Comitato a sezioni riunite che il presidente, a suo giudizio, intenda sottoporre a riesame.

Art. 9.

(Art. 1, p. VII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; R. decreto 17 maggio 1934, n. 892; decreto Ministeriale 25 giugno 1934 (*G. U.* 2 luglio 1934, n. 153) e Regi decreti 16 agosto 1934, nn. 1782, 1383, 1384).

La Sezione Opere portuali e gestione del Comitato non può deliberare sulle materie indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente nè su quanto riguarda studi relativi a nuovi lavori e arredamenti, a piani regolatori di opere, alla destinazione di calate e alla distribuzione del traffico sulle medesime se prima non è stato sentito il parere di una Commissione consultiva della quale fanno parte:

il presidente del Consorzio;
il direttore marittimo di Genova;
il funzionario del Corpo del Genio civile;
il direttore superiore della Dogana di Genova;
il capo del locale Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
il rappresentante degli industriali in seno all'assemblea;
il rappresentante dei commercianti in seno all'assemblea;
il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi di linea o un suo delegato;
il presidente dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra gli armatori di navi da carico o un suo delegato;
il segretario dell'Organizzazione sindacale locale che inquadra i lavoratori dei porti.

I funzionari del Consorzio preposti ai vari servizi intervengono nella Commissione consultiva, a seconda degli argomenti posti in discussione.

Art. 10.

(Art. 8 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

I componenti del Comitato, i quali non avessero altro stipendio, avranno una medaglia di presenza da determinarsi dal regolamento.

Tanto l'assemblea generale del Consorzio, quanto le sezioni riunite del Comitato e le sezioni, non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei membri che rispettivamente li compongono.

In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel caso di parità di voti avrà prevalenza quello del presidente. Le deliberazioni non possono riferirsi che alle materie preventivamente indicate nell'ordine del giorno.

CAPO II. — *Patrimonio del Consorzio.*

Art. 11.

(Art. 9 legge 12 febbraio 1903, n. 50· art. 1, p. XI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206; art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469).

Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:

a) per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla legge:

1° residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349;

2° contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni;

3° contributo annuale dato dallo Stato nella misura e nei modi indicati nel successivo art. 20;

4° frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;

5° somme versate dai privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica del porto;

b) per contribuzioni imponibili:

6° prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;

c) per credito:

7° fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;

d) per liberalità:

8° beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;

e) per altri titoli:

9° somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio;

10° somme ricavate dalla vendita dei beni patrimoniali passati al Consorzio ai termini del successivo art. 16 ad eccezione del valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di San Benigno.

Detto valore dovrà devolversi all'Erario dello Stato nei limiti e secondo le modalità indicate nel successivo art. 13, primo comma.

Art. 12.

(Art. 1. 4, 5 e 6 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473/786; art. 1, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 3 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206; art. 1, p. I e art 2 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 83 R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037; art. 1 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469).

In correlazione a quanto forma oggetto dell'articolo precedente il Consorzio ha a sua disposizione ed amministra il fondo di lire 209.120.000 (duecentonovemilioni centoventimila) di cui ai decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881/1890, 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertiti nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473/786, 21 marzo 1926, n. 597/922 e 24 maggio 1926, n. 898/1206.

Tale somma somministrata dallo Stato entro l'esercizio finanziario 1928-29 è corrisposta al Consorzio a titolo di anticipazione per provvedere alle seguenti opere:

a) opere di costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III, e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del,

Molo Galliera per la parte eccedente la somma di L. 53.000.000 già erogata dal Consorzio suddetto;

b) opere di arredamento del suddetto bacino Vittorio Emanuele III;

c) impianti ferroviari del suddetto bacino;

d) sistemazione degli impianti ferroviari del Molo Vecchio;

e) elettrificazione delle linee ferroviarie del porto;

f) costruzione della Stazione marittima da passeggeri al Ponte dei Mille;

g) costruzione di un bacino di carenaggio ed altre opere supplementari del porto.

Il Consorzio ha avuto inoltre, dallo Stato, sempre a titolo di anticipazione, ed ha erogato la somma di L. 4.680.000 durante gli esercizi finanziari 1923-25 ai sensi dell'art. 4, lettera *B*, del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, per servizi di vigilanza attinenti alla sicurezza in porto delle merci, delle navi e delle persone, ed avrà ancora dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1959 la somma annua di L. 1.400.000 per provvedere al pagamento della quota di ammortamento sul prestito di L. 45.000.000 contratto con le Casse di Risparmio di Genova e delle Provincie Lombarde in base alle convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911 per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del Molo Galliera, di cui alla lettera *a*) precitata.

Il Consorzio, infine — sulla somma di L. 108.000.000 prevista dal R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469, pel completamento del programma delle opere di ampliamento e sistemazione del porto — amministra una prima quota di L. 50.000.000 messa a sua disposizione dal citato R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, e da somministrarsi in misura non superiore a 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1932-33 e 1933-34 ed a titolo di anticipazione per provvedere ad un primo gruppo di lavori atti a completare le seguenti opere:

h) costruzione dei muri di sponda degli ultimi tre sporgenti di ponente e di quelli delle calate di raccordo del bacino XXVIII Ottobre e della scogliera per l'idroscalo;

i) demolizione della estremità del Molo Vecchio, sistemazione dei ponti Doria e dei Mille, prolungamento del nuovo bacino di carenaggio alle Grazie, fino alla concorrenza di L. 18.000.000;

l) eventuali spese complementari per le sopraelencate opere.

Art. 13.

(Art. 1, 2, 4, 5 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 e 3 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881/1890, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101/2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; art. 1 R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37/173, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1425/1679; art. 1 e 2 R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639/3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43/581; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469).

A titolo di rifusione di tutte le somme somministrate dallo Stato come all'articolo precedente e dei relativi interessi, stabiliti nella misura del 4.50 per cento a tutto il 31 dicembre 1928 e ridotti, a far tempo dal 1° gennaio 1929, al tasso annuo del 0,50 per cento, sono state stabilite le seguenti annualità:

per l'esercizio 1923-24 la somma di L. 7.500.000; per ciascuno degli esercizi a cominciare dal 1924-25 sino al 1926-27 una quota annua di L. 11.800.000; per ciascuno dei sei esercizi finanziari dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1933 una quota annua di L. 500.000; per ciascuno degli otto esercizi finanziari dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1941 una quota annua di L. 1.000.000 da pagarsi in una sola rata posticipata per ciascun esercizio.

Durante gli esercizi finanziari dal 1933 al 1941 il Consorzio, in dipendenza della somministrazione di 50 milioni di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo, dovrà inoltre devolvere all'Erario sia i contributi di legge dovuti dalle Provincie e dai Comuni interessati relativamente alle opere indicate nel capoverso stesso, sia il valore che sarà realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di S. Benigno.

Per gli esercizi successivi dal 1941-42 al 1958-59, saranno corrisposte uguali rate annuali posticipate, il cui importo sarà determinato all'inizio di questo periodo, in base all'ammontare del debito complessivo residuale di tutte le somministrazioni di fondi avute dal Consorzio a titolo di anticipazione ed elencate al precedente articolo, riferito detto debito complessivo al 1° luglio 1941 salvo conguaglio per i versamenti conseguenti ad ulteriori vendite di aree della zona di S. Benigno.

Al pagamento di dette annualità sono devoluti, fino a concorrenza della quota annua dovuta, i proventi delle tasse e sopratasse di cui all'art. 25.

Art. 14.

(Art. 10 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

Per gli oneri di esecuzione delle opere contemplate dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, lo Stato corrisponde annualmente al Consorzio i fondi correlativamente stanziati.

Oltre ai fondi stanziati annualmente in bilancio, per effetto della legge predetta, lo Stato cede al Consorzio ogni suo diritto per la riscossione delle quote di contributo dovute dalle Provincie e dai Comuni ai termini dell'art. 4 della legge citata.

Il Consorzio provvede a sua volta per rimborsare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato le somme alla stessa dovute per le opere ferroviarie delle stazioni, da questa eseguite ai termini della legge predetta.

Art. 15.

(Art. 11 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

Per l'acceleramento dei lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, n. 349, il Consorzio è autorizzato a stipulare un atto speciale per surrogarsi al Municipio di Genova nella anticipazione delle somme occorrenti, ed a novare le obbligazioni per tale titolo contratte dal Municipio stesso mediante le due convenzioni rispettivamente stipulate con il R. Governo, la Cassa di risparmio di Genova e quella delle Provincie Lombarde il 20 agosto 1898 ed il 19 gennaio 1901, approvate, la prima con R. decreto 14 settembre 1898, e la seconda con R. decreto 3 febbraio 1901.

Art. 16.

(Art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

Per provvedere alle opere previste al punto 3° dell'articolo 1, passano al Consorzio come beni patrimoniali, con facoltà di alienarli nelle forme di legge, per la parte destinata in base al progetto 12 agosto 1925 a costruzione di edifici ad uso privato o commerciale, le aree coi fabbricati su di essi esistenti comprese nel piano generale del progetto sopra menzionato, nonchè le aree coi fabbricati annessi, situate a nord della costruenda strada Genova, Sampierdarena, formanti parte della Cava della Chiappella, e quelle consegnate e consegnande ad uso di cava dall'Amministrazione della guerra in base alla legge 11 giugno 1914, n. 570, ed alla convenzione 21 settembre 1914, approvata con decreto del Ministro per la guerra, in data 19 ottobre 1914, registrato alla Corte dei conti, il 7 novembre 1914, reg. 705 — bilancio entrate — foglio 149, e registrata gratuitamente a Genova il 30 novembre 1914 al volume 403, nn. 2655 e 2656 (doppio originale).

I beni patrimoniali di cui sopra se non destinati ad essere alienati sono per la rimanenza assegnati al Demanio marittimo sotto la giurisdizione del Consorzio.

Art. 17.

(Art. 3, 4 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

In dipendenza del passaggio al Consorzio dei beni indicati nell'articolo precedente risultano pure di pertinenza dell'Amministrazione consortile le aree ed i fabbricati adibiti ad usi e scopi militari, compreso il semaforo, nonchè le aree ed i fabbricati della R. Guardia di finanza, situati nel promontorio di S. Benigno compresi nel piano generale del progetto 12 agosto 1925.

Come corrispettivo della cessione dei beni sopra elencati il Consorzio, nel termine di tempo fissato, già effettuò il versamento della somma di 31 milioni di lire a favore del Tesoro dello Stato.

Il Consorzio inoltre metterà ancora a disposizione dell'Amministrazione finanziaria:

a) un'area di Demanio marittimo nella parte occidentale del vecchio porto, in fregio ad una banchina, adatta per forma ed estensione alla costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a servizio doganale adeguato alle esigenze del servizio medesimo;

b) un'altra area di Demanio marittimo adatta, parimenti, per forma ed estensione alla costruzione di una caserma per le guardie di finanza in sostituzione dei fabbricati da demolirsi attualmente adibiti a tale uso nella zona di S. Benigno.

Art. 18.

(Art. 6 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333).

All'espropriazione degli edifici, delle aree e degli altri beni privati che si renderà necessaria per la esecuzione del sopradetto progetto (12 agosto 1925) si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, riducendo ad un quinquennio il decennio previsto dall'art. 13 e adottando, in caso di fitti calmierati per legge, il criterio di cui al penultimo comma del detto art. 13.

Per la esecuzione delle opere ed altri impianti in tutta la zona compresa nel progetto sopra citato, si applicheranno le norme della legge 8 luglio 1904, n. 351, e quelle di cui al presente testo unico.

Art. 19.

(Art. 12 legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1 e 3 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 parag. XII R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

L'elenco delle Provincie e dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese sostenute dal Consorzio per opere portuali e la determinazione delle rispettive quote di contributo sono fatti con le norme e con i criteri seguiti in proposito dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095.

Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerati come opere portuali anche gli impianti ferroviari di cui al n. 4 dell'art. 1.

I suindicati contributi saranno liquidati dal Consorzio alla fine di ogni esercizio finanziario e saranno riscossi in confronto degli enti debitori, nell'esercizio finanziario successivo.

Il contributo delle Provincie e dei Comuni, stabilito nella misura del 20 per cento in conformità delle disposizioni contenute nella legge sopra menzionata, rimane invece invariato nella ridotta aliquota del 10 per cento a riguardo delle seguenti spese sostenute dal Consorzio:

a) spese per opere portuali in eccedenza del fondo dipendente dalla legge 2 agosto 1897, n. 349;

b) spese straordinarie per opere portuali eseguite a tutto settembre 1923 con i fondi del bilancio consortile;

c) le prime spese per la costruzione del bacino commerciale Vittorio Emanuele III e opere di prolungamento e riparazioni straordinarie del Molo Galliera sino alla concorrenza della somma di L. 53.000.000 già erogata dal Consorzio.

Art. 20.

(Art. 13 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206).

Il contributo annuo dello Stato, di cui al n. 3 dell'art. 11 è fissato nella misura di annue L. 4.500.000 a decorrere dal 1° luglio 1925.

Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verrà corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.

Art. 21.

(Art. 14 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268).

Per effetto degli oneri imposti allo Stato dagli articoli 11, 12 e 14, lo Stato medesimo è esonerato da ogni concorso di spese di esecuzione di nuovi lavori e di spese di manutenzione delle opere portuali; e conseguentemente cessano, dalla costituzione del Consorzio, tutti gli oneri assunti colle convenzioni 11 aprile 1876, 20 agosto 1898 e 19 gennaio 1901, rispettivamente approvate con legge del 9 luglio 1876, n. 3230, con R. decreto del 14 settembre 1898 e con R. decreto del 3 febbraio 1901.

Tutti gli oneri spettanti allo Stato, e per legge e per virtù delle accennate convenzioni, passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio, e ciò tanto per le opere di interesse commerciale e di difesa marittima, necessarie per assicurare la tranquillità delle acque nel bacino interno del porto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 della citata convenzione 11 aprile 1876, quanto per i lavori di generale sistemazione e di completamento del porto, nonchè per tutti gli impianti ferroviari necessari per il servizio portuale, esclusa per questi ultimi la manutenzione.

La determinazione degli impianti ferroviari compresi nelle aree di giurisdizione consortile che debbono essere mantenuti a suo carico dall'Amministrazione ferroviaria, formerà oggetto di apposite disposizioni di regolamento.

Art. 22.

(Art. 15 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XIV, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203; articolo unico legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; articolo unico R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436/1714, convertito in legge 7 giugno 1928, n. 1373/1848; art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 231/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, numero 2693/333; art. 1, p. IX R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Il Consorzio conserva in uso gratuito tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto e che gli furono ceduti dallo Stato in base alla legge 12 febbraio 1903, n. 50, sempre fatta eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 1.

Il Consorzio dispone altresì delle aree, coi fabbricati su di esse esistenti, assegnate al Demanio marittimo dal R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 231/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333.

Per quanto riguarda l'esercizio ferroviario verranno stabilite speciali norme dal regolamento.

I fabbricati, le aree e gli impianti costituenti lo stabilimento degli ex magazzini generali al Molo Vecchio, coi relativi arredamenti mobili ed immobili, attualmente concessi alle Ferrovie dello Stato, sono ceduti in uso al Consorzio. Il Consorzio subentra all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel pagamento al Tesoro delle annualità di interesse e di ammortamento delle somme spese dall'Amministrazione medesima per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio e subentra in tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'uso e l'esercizio di detti impianti, tenendola sollevata da ogni eventuale azione e molestia in ordine ai contratti stessi.

In particolare avrà effetto altresì nei confronti del Consorzio e fino alla sua naturale scadenza, restando dal 31 gennaio 1925 sostituito il Consorzio all'Amministrazione ferroviaria concedente, la convenzione in data 1° ottobre 1924, stipulata fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Amministrazione della guerra mediante la quale convenzione l'Amministrazione della guerra ottenne la concessione di continuare nell'uso del magazzino frigorifero denominato della Marinetta, al Molo Vecchio, in Genova, per il servizio della carne congelata e di altre derrate frigoriferate destinate al consumo del Regio esercito, della Regia marina e degli altri Corpi armati dello Stato con facoltà di consentire all'impresa assuntrice del servizio della carne congelata per l'Esercito l'eventuale utilizzazione anche per il libero commercio di quelle celle o parti di cella che risultassero eccedenti ai bisogni dell'Amministrazione militare.

I magazzini Di Negro coi relativi impianti restano definitivamente assegnati alle Ferrovie dello Stato. Le norme relative al passaggio dei Magazzini generali e dei magazzini Di Negro saranno stabilite dal regolamento.

Il Consorzio riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro e di industrie in porto: è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

Il Consorzio è altresì autorizzato ad istituire ed esercire direttamente od a mezzo di concessione, senza obblighi o vincolo alcuno di prelazione, magazzini generali, stazioni di deposito ed ogni altro servizio relativo al porto.

Al comune di Genova sarà riservata la facoltà di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciali sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, sempre chè il Comune li costruisca ed eserciscа direttamente.

Art. 23.

(Art. 1, p. XV e XVI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. XII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

E' data facoltà al Consorzio di imporre e riscuotere sopratasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, e su quelle in arrivo o in partenza, sui carri ferroviari nell'ambito del porto e per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.

La imposizione di tali tasse e sopratasse è subordinata all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, delle finanze e delle corporazioni.

Art. 24

(Art. 17 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1 R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, convertito in legge 21 dicembre 1933, n. 1939).

Il Consorzio può in ogni tempo deliberare, con provvedimento immediatamente esecutivo, che, in via eccezionale e temporanea, siano ribassate o tolte le tasse speciali sulle merci in transito dall'estero e per l'estero.

Al Consorzio è pure data facoltà di togliere o ribassare le tasse di cui al successivo articolo sempre che si tratti di merce in transito dall'estero e per l'estero. Nell'esercizio di questa facoltà le deliberazioni del Consorzio sono subordinate all'assenso dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Alle tariffe in qualsivoglia modo ribassate non può essere portato aumento, se non dopo tre mesi dalla data della loro diminuzione.

Art. 25.

(Art. 2, 4, ultimo comma e art. 5 R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473/786; art. 1 n. 1 e art. 2 *d*) del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101/2109, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597/922; articolo unico R. decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407/1670, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562/998).

In relazione alla facoltà accordata dall'art. 23 sono imposte le seguenti sopratasse e tasse speciali:

a) una seconda sopratassa d'ancoraggio di cent. 5 per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo, in aumento alla sopratassa d'ancoraggio di cent. 5, stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, la cui durata resta prorogata fino al 30 giugno 1939;

b) una tassa di L. 1,50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulle o dalle navi suddette, senza distinzione in ordine alla natura, al confezionamento ed all'imballaggio della merce stessa.

Per la durata di ventisei anni a partire dal 1° gennaio 1925 tale tassa verrà però applicata nella misura ridotta di Lit. 0,75 per tonnellata quando si tratti di sabbia, ghiaia o materiali da costruzioni murarie, fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

c) una tassa di L. 2 per ogni carro ferroviario caricato o scaricato nell'ambito del porto;

d) una tassa, per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato, nella misura di L. 10 per i passeggieri di 1ª classe e di L. 4 per quelli di 2ª,

quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo; di L. 30 per i passeggieri di 1ª classe e di L. 10 per quelli di 2ª quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso; di L. 60 per i passeggieri di 1ª e L. 20 per quelli di 2ª, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.

Per i passeggieri di 3ª classe compresi gli emigranti, la tassa delle tre categorie sarà rispettivamente di L. 1, 2 e 5.

I passeggieri che abbiano preso imbarco o debbano sbarcare in altro porto nazionale o delle colonie italiane sono esenti dalla tassa suddetta.

Per la parte che eccedesse il gettito delle annualità da versarsi all'erario ai termini dell'art. 13 l'ammontare delle tasse e della quota di aumento della sovratassa di ancoraggio sopra elencate, sarà accantonato dal Consorzio autonomo del porto di Genova, per essere destinato esclusivamente a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto di Genova.

La sovratassa globale di cent. 10 e le tasse sopra elencate avranno vigore fino al 30 giugno 1959.

Art. 26.

(Art. 18 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 2, ultimo comma, R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito in legge 17 aprile 1925, numero 473/786; art. 1, p. XVII, R. decreto legge 28 dicembre 1924, numero 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articolo unico decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965).

Le sopratasse d'ancoraggio e la tassa sui passeggieri sono accertate dalla Regia capitaneria e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana.

Le tasse sulle merci sono accertate e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana, col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

Le tasse sulle merci in arrivo o in partenza coi carri ferroviari sono accertate e riscosse dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Le spese di riscossione ricadono a carico del Consorzio.

Il gettito di dette riscossioni viene versato al Consorzio o all'Ufficio incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa colle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 27.

(Art. 19 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XVIII, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

Per provvedere a quelle spese, per opere approvate come al successivo art. 30, che non possono essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consorziale, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti o di ricorrere ad altre operazioni finanziarie, nei modi e con le condizioni che saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio e che dovranno ottenere la preventiva approvazione per parte dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e dei lavori pubblici.

I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.

CAPO III. — *Funzioni del Consorzio.*

Art. 28.

(Art. 22 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. IV e p. XIX, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articolo unico legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. X, R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Il Consorzio provvede:

a) allo studio ed alla compilazione dei progetti esecutivi delle opere del porto di Genova ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, con personale del Corpo Reale del Genio civile, per le opere portuarie e marittime, e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per gli impianti ferroviari;

b) ai servizi marittimi con personale del corpo delle Capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo od anche con ufficiali di porto assunti direttamente fra gli appartenenti alla riserva navale, osservate, per quanto riguarda lo stato giuridico di questi ultimi, le norme stabilite pel personale di cui al seguente comma;

c) agli altri servizi amministrativi, di ragioneria e di cassa con personale direttamente assunto o, per il servizio di cassa, con un istituto di credito o di risparmio di nota solvibilità.

Per quel personale che, giusta le indicazioni date nei paragrafi *a*) e *b*), fosse temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio in seguito a sua richiesta, o per le prestazioni dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sarà dal Consorzio rifusa alle competenti Amministrazioni la spesa corrispondente.

Qualora per i servizi marittimi sia destinato al Consorzio un maggior generale di porto questo sostituisce il direttore marittimo in tutte le funzioni attribuitegli dal presente ordinamento.

Art. 29.

(Art. 23 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XX, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268).

Il Consorzio:

a) per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e la collaudazione dei lavori, osserva le disposizioni della legge sui lavori pubblici e del regolamento per i lavori in conto dello Stato, e per i lavori ferroviari quelle vigenti per le Ferrovie dello Stato, in quanto sono applicabili.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 50.000 sono eseguiti da funzionari del Genio civile o funzionari delle Ferrovie dello Stato, delegati dai competenti Ministeri;

b) per i servizi marittimi del porto attribuitigli osserva le disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, in quanto sono applicabili;

c) per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, osserva le disposizioni della legge e del regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, in quanto sono applicabili.

Nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli alti Corpi dello Stato, nè è soggetto ai riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle leggi e dai regolamenti suindicati.

Art. 30.

(Art. 1, p. XXI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articoli 1 e 21 legge 1º giugno 1931, n. 678/951)

Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale deciderà entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

E' fatta eccezione per i progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero che non superino l'importo di L. 500.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia.

Art. 31.

(Art. 25 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

E' revocato il R. decreto del 6 dicembre 1888, n. 5881 (serie 3ª), che istituì una Commissione per la direzione dei servizi del porto di Genova.

Le attribuzioni di detta Commissione sono deferite al Consorzio.

Art. 32.

(Art. 26 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; art. 1, p. II, R. decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio, dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori dei conti, che controfirmano gli atti presentati dal Comitato.

Sono revisori tecnici: il funzionario del Corpo del Genio civile di grado non inferiore al 5º, ed il funzionario superiore delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 3.

Dei due revisori dei conti uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato e l'altro è l'Intendente di finanza di Genova.

Nel caso di conflitto fra i revisori ed il Comitato la risoluzione di ogni contestazione è rimessa all'assemblea del Consorzio.

Art. 33.

(Art. 27 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIII, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. XI, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Il Consorzio entro otto giorni dalla loro data comunica tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e, in quanto non soggette a sospensiva per parte del presidente, le deliberazioni delle sezioni riunite del Comitato e delle sezioni di esso al prefetto di Genova, il quale, previa immediata ricevuta al Consorzio, esamina se sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consorzio e se sono conformi alla legge.

Le deliberazioni del Consorzio divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi, nel termine di quindici giorni dalla data del ricevimento, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Sono immediatamente esecutive le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato del Consorzio, dichiarate tali nella presente legge, o nel regolamento per la sua esecuzione, e quelle che si riferiscono alla pura esecuzione di provvedimenti prima deliberati.

Contro il decreto di annullamento il Consorzio può, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, ricorrere al competente Ministero il quale, udito il Consiglio di Stato, promuove il relativo provvedimento da emanarsi con decreto Reale.

Art. 34.

(Art. 28 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

Il Ministero delle comunicazioni, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, e, previo accordo, in tal caso, col Ministero rispettivamente competente, può in ogni tempo, fare ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Art. 35.

(Art. 29 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXIV, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del Consorzio, affidandola ad un commissario Regio.

La detta amministrazione dev'essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi. Quando speciali condizioni richiedessero un prolungamento dei poteri del Regio commissario, il Governo del Re provvederà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato e su parere conforme dello stesso.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 36.

(Art. 30 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

Al termine del Consorzio, tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle da esso eseguite, nonchè i residui dei suoi fondi, compresovi il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.

Art. 37.

(Art. 31 legge 12 febbraio 1903, n. 50).

I contratti stipulati dal Consorzio non possono aver durata, nè creare oneri od impegni oltre il termine del Consorzio stesso, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Governo del Re.

Art. 38.

(Art. 32 legge 12 febbraio 1903, n. 50; art. 1, p. XXVI, R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, numero 2637/268; articolo unico legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; articolo 3 R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639/3075, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43/581).

Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contributi dello Stato, di cui all'art. 20, nè alle quote di contributo delle Provincie e dei Comuni, di cui agli articoli 14 e 19, nè sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti contratti o da contrarsi con lo Stato, con Enti parastatali, con Casse di risparmio, con qualsiasi Ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale.

Art. 39.

(Art. 1, p. XXVIII, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268).

Per le mancanze disciplinari e le trasgressioni alle norme che regolano il lavoro portuale ed alle disposizioni impartite a mezzo dei propri uffici ed agenti, il Consorzio potrà, nei suoi ordinamenti, comminare le seguenti punizioni:

Per singoli lavoratori:

a) pene pecuniarie sino a L. 300;
b) sospensione dal lavoro fino a 60 giorni;
c) retrocessione da permanenti ad avventizi;
d) radiazione dai ruoli.

Per le Associazioni di lavoratori e pei datori di lavoro:

a) pene pecuniarie sino a L. 2000;
b) sospensione dall'esercizio del lavoro fino a 30 giorni;
c) revoca dell'autorizzazione ad esercitare lavori in porto.

Le punizioni pecuniarie e la sospensione dal lavoro e dall'esercizio saranno inflitte dal capo dell'ufficio consortile che presiede alla disciplina del lavoro. Contro i relativi provvedimenti gli interessati potranno ricorrere al presidente del Consorzio che deciderà definitivamente.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di previdenza per gli operai portuali.

Art. 40.

(Art. 33 legge 12 febbraio 1930, n. 50; art. 1, p. XXVII R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1, p. XII R. decreto legge 23 ottobre 1930, n 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512).

Le speciali norme per la esecuzione della legge, modificata come da decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, contenute nell'apposito regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1926, n. 736/1037, dovranno essere coordinate con le norme del presente testo unico.

Il nuovo regolamento sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministero delle comunicazioni, previo parere del Consiglio di Stato e sentiti i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni.

Fino alla emanazione del nuovo regolamento avranno vigore le norme del vigente in quanto non siano contrarie al presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. **802**.
Trasformazione del fine dell'Opera pia « Associazione Spezzina contro la tubercolosi », con sede in La Spezia.

N. 802. R. decreto 13 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene mutato il fine dell'Opera pia « Associazione Spezzina contro la tubercolosi », con sede in La Spezia, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. **803**.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Giuseppe Lorenzini » con sede in Luzzara.

N. 803. R. decreto 9 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Giuseppe Lorenzini » con sede in Luzzara, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Luzzara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 marzo 1936-XIV, n. **804**.
Erezione in ente morale della « Fondazione Regina Elena » con sede in Bolzano.

N. 804. R. decreto 24 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Regina Elena », con sede in Bolzano, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 2 aprile 1936-XIV, n. **805**.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Gigi Sura ».

N. 805. R. decreto 2 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Carmagnola viene autorizzata ad accettare la donazione di un titolo del Consolidato italiano 5 per cento (ora 3,50 per cento), da convertirsi in un certificato nominativo dell'annua rendita di L. 500 intestato alla Cassa scolastica, disposta dal cav. Luigi Turletti, in proprio e a nome e per conto anche della figlia Elvira in Sura e del genero dott. cav. Federico Sura, affinchè con la rendita sia istituita, in memoria del loro rispettivo nipote e figlio, il premio annuo di studio « Gigi Sura » da conferirsi ad un alunno della 5ª classe del Regio ginnasio di Carmagnola, il quale abbia superato presso detto Istituto gli esami di ammissione ai Regi licei con una media complessiva di almeno otto decimi e si sia iscritto alla 1ª classe del Regio liceo di Carmagnola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1936-XIV.
Validità del libretto di lavoro prescritto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ai fini dell'applicazione della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 8 e 26 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;

Veduti gli articoli 2 e 11 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, concernente la istituzione del libretto di lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 7 marzo 1936, con il quale è stato approvato il modello del libretto professionale di lavoro istituito con la citata legge del 10 gennaio 1935, n. 112;

Ritenuto che il modello del libretto, approvato con il citato decreto Ministeriale del 7 marzo 1936, corrisponde ai fini voluti dall'art. 8 della succitata legge del 26 aprile 1934, n. 653;

Decreta:

Il libretto di lavoro, approvato con il succitato decreto Ministeriale del 7 marzo 1936, vale anche agli effetti dell'art. 8 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela delle donne e dei fanciulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1936-XIV.
Istituzione e costituzione di due distinte sezioni del Consiglio superiore delle miniere.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto Reale 30 gennaio 1936, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio predetto;

Decreta:

Art. 1. — Il Consiglio superiore delle miniere è diviso in due sezioni.

Spetta alla prima sezione di dar parere sugli affari riguardanti i minerali metalliferi, bauxite, rocce asfaltiche e bituminose, combustibili solidi, sali alcalini semplici e complessi e loro associati, cave e torbiere.

Spetta alla seconda sezione di dar parere sugli affari riguardanti: combustibili liquidi e gassosi, minerali di arsenico e di solfo, grafite, fosfati, caolino, magnesite, fluorina, baritina, talco, asbesto, marna da cemento, sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori, gas, ed energie del sottosuolo suscettive di uso industriale.

Art. 2. — Fanno parte della prima sezione per il triennio 1936-38 i seguenti membri del Consiglio superiore delle miniere:

Berio S. E. dott. Adolfo, senatore del Regno;
Brezzi dott. ing. Giuseppe, senatore del Regno;
Bruni dott. ing. Giovanni;
Crema dott. ing. Camillo, direttore del Regio ufficio geologico;
Dallolio S. E. Alfredo, senatore del Regno;
Donegani dott. ing. Guido, deputato al Parlamento;
Levi prof. Mario Giacomo;
Lovari dott. ing. Domenico, ispettore superiore nel Corpo Reale delle miniere;
Millosevich prof. Federico, senatore del Regno;
Pennavaria avv. Filippo, deputato al Parlamento, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
Petretti dott. Arnaldo, consigliere di Stato;
Pini dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Quintavalle dott. Dario, direttore capo divisione del Ministero delle finanze;
Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria;
Stella prof. ing. Augusto;
Testa dott. ing. Leone, ispettore superiore nel Corpo Reale delle miniere.

Art. 3. — Fanno parte della seconda sezione i seguenti membri del Consiglio superiore delle miniere:

Amoroso prof. Luigi;
Balletti avv. Emilio;
Crema dott. ing. Camillo;
Dallolio S. E. Alfredo;
Fabiani prof. Ramiro;
Giacone prof. dott. Mario, sostituto avvocato dello Stato;
Giarratana dott. ing. Alfredo, deputato al Parlamento;
Jacobini dott. ing. Oreste, capo servizio principale delle FF. SS.
Levi prof. Mario Giacomo;
Lovari dott. ing. Domenico;
Marotta prof. dott. Domenico, direttore dell'Istituto di sanità pubblica;
Pennavaria avv. Filippo;
Petretti dott. Arnaldo;
Peverelli dott. ing. Giuseppe;
Quintavalle dott. Dario;
Santoro dott. Ernesto;
Testa dott. ing. Leone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1936-XIV.
Approvazione della nuova tabella degli Uffici incaricati della gestione dei servizi inerenti alle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1927, n. 4781, che approva la tabella degli Uffici doganali incaricati della gestione dei servizi inerenti alle imposte di fabbricazione per le Provincie del Regno, e sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la predetta tabella, per la sopravvenuta creazione delle provincie di Asti e di Littoria, nonchè per nuove esigenze di meglio regolare i servizi riguardanti le provincie di Aquila, Belluno, Bergamo, Brescia, Catanzaro, Cremona, Enna, Teramo e Vicenza, sostituendo la tabella stessa con altra aggiornata di tutte le variazioni disposte dal 1927 in poi;

Visto l'art. 227 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Determina:

E' approvata l'annessa tabella che sostituisce la precedente allegata al decreto Ministeriale 14 luglio 1927, n. 4781, e successivamente modificata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal 1° luglio 1936-XIV.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella di circoscrizione delle dogane per la gestione delle imposte di fabbricazione.

Provincia		Dogana	
Provincia di	Agrigento	Dogana di	Porto Empedocle
»	» Alessandria	»	» Torino
»	» Ancona	»	» Ancona
»	» Aosta	»	» Aosta
»	» Aquila	»	» Roma
»	» Arezzo	»	» Firenze
»	» Ascoli Piceno	»	» S. Bened. del Tronto
»	» Asti	»	» Torino
»	» Avellino	»	» Napoli
»	» Bari	»	» Bari
»	» Belluno	»	» Venezia
»	» Benevento	»	» Napoli
»	» Bergamo	»	» Milano
»	» Bologna	»	» Bologna
»	» Bolzano	»	» Bolzano
»	» Brescia	»	» Milano
»	» Brindisi	»	» Brindisi
»	» Cagliari	»	» Cagliari
»	» Caltanissetta	»	» Gela
»	» Campobasso	»	» Termoli
»	» Catania	»	» Catania
»	» Catanzaro	»	» Crotone
»	» Chieti	»	» Ortona a Mare
»	» Como	»	» Como
»	» Cosenza	»	» Paola
»	» Cremona	»	» Milano
»	» Cuneo	»	» S. Dalmazzo di Tenda
»	» Enna	»	» Catania
»	» Ferrara	»	» Bologna
»	» Firenze	»	» Firenze
»	» Fiume	»	» Fiume
»	» Foggia	»	» Manfredonia
»	» Forlì	»	» Rimini
»	» Frosinone	»	» Roma

Provincia di Genova	Dogana di Genova
» » Gorizia	» » Gorizia
» » Grosseto	» » Porto S. Stefano
» » Imperia	» » Imperia
» » Lecce	» » Gallipoli
» » Littoria	» » Formia
» » Livorno	» » Livorno
» » Lucca	» » Viareggio
» » Macerata	» » Porto Civitanova
» » Mantova	» » Verona
» » Massa-Carrara	» » Marina di Carrara
» » Matera	» » Bari
» » Messina	» » Messina
» » Milano	» » Milano
» » Modena	» » Bologna
» » Napoli	» » Napoli
» » Novara	» » Novara
» » Nuoro	» » Bosa
» » Padova	» » Venezia
» » Palermo	» » Palermo
» » Parma	» » Bologna
» » Pavia	» » Milano
» » Perugia	» » Ancona
» » Pesaro Urbino	» » Pesaro
» » Pescara	» » Pescara
» » Piacenza	» » Milano
» » Pisa	» » Livorno
» » Pistoia	» » Firenze
» » Pola	» » Pola
» » Potenza	» » Salerno
» » Ragusa	» » Pozzallo
» » Ravenna	» » Ravenna
» » Reggio Calabria	» » Reggio Calabria
» » Reggio Emilia	» » Bologna
» » Rieti	» » Roma
» » Roma	» » Roma
» » Rovigo	» » Ponte Fornaci
» » Salerno	» » Salerno
» » Sassari	» » Porto Torres
» » Savona	» » Savona
» » Siena	» » Firenze
» » Siracusa	» » Siracusa
» » Sondrio	» » Tirano
» » Spezia	» » Spezia
» » Taranto	» » Taranto
» » Teramo	» » Ancona
» » Terni	» » Roma
» » Torino	» » Torino
» » Trapani	» » Trapani
» » Trento	» » Trento
» » Treviso	» » Venezia
» » Trieste	» » Trieste
» » Udine	» » Udine
» » Varese	» » Luino
» » Venezia	» » Venezia
» » Vercelli	» » Novara
» » Verona	» » Verona
» » Vicenza	» » Venezia
» » Viterbo	» » Roma
» » Zara	» » Zara

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1936-XIV.
Esercizio della caccia lungo il Litorale Calabro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, recante norme per la disciplina dei consumi dei prodotti alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1936-XIV, recante modifiche all'esercizio venatorio;

Decreta:

Nella provincia di Reggio Calabria, limitatamente al tratto di litorale compreso fra l'abitato del comune di Bagnara Calabra e Capo Spartivento il limite di 1000 metri, per l'esercizio della caccia alla quaglia ed alla tortora sul litorale, viene calcolato a partire dall'orlo interno degli agrumeti con assoluta esclusione dei fondi coltivati.

Il presente decreto ha immediata esecuzione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1936-XIV.
Designazione di S. E. il dott. Adolfo Berio per la sostituzione, in caso di assenza od impedimento, del presidente del Consiglio superiore delle miniere.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il decreto Reale 30 gennaio 1936, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio predetto;

Decreta:

Articolo unico. — S. E. il dott. Adolfo Berio, senatore del Regno, è chiamato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente del Consiglio superiore delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1202)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1936-XIV.
Schema di III elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Roma, approvato con R. decreto 17 febbraio 1910 e i due elenchi suppletivi approvati il primo con decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917 e il secondo con decreto Reale 5 gennaio 1928;

Visto lo schema del III elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma, compilato dall'Ufficio speciale del Genio civile di Roma per il Tevere e l'Agro Romano, contenente anche precisazioni e rettifiche relativamente a corsi d'acqua pubblici già iscritti in elenco;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di III elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della Regia prefettura di Roma;

b) l'inserzione completa del presente decreto ed annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia suddetta;

d) l'affissione nell'albo pretorio di tali Comuni, per il termine di giorni trenta, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Roma per il Tevere e l'Agro Romano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

SCHEMA DI III ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI ROMA.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero 1	Corso d'acqua o denominazione delle acque sotterranee 2	Foce o sbocco o località delle manifestazioni per le acque sotterranee 3	Comuni attraversati od interessati 4	Limiti di demanialità o delimitazioni particolari per le acque sotterranee 5
191	Fosso della Magliana di Maglianella, di S. Spirito e della Palmarola	Tevere	Roma	Dallo sbocco per Km. 4,500 a monte della via di Boccea. E' conosciuto col nome di fosso della Magliana fino al Ponte della Pisana; della Maglianella fino alla via Aurelia; di S. Spirito o della Palmarola nel tratto a monte.
191 *bis*	Fosso di Valle della Magliana o di Bravetta	Magliana, Maglianella	Idem	Dallo sbocco fino a 500 metri a monte della via Aurelia Antica. Scende in destra delle alture di Bravetta e confluisce nel fosso Maglianella a valle del ponte della Pisana, nell'ultimo tratto è chiamato localmente anche col nome generico di fosso Magliana.
192	Fosso delle Campanelle o di S. Agata	Maglianella	Idem	Dallo sbocco fino a Km. 2 a monte della confluenza dei due rami delle Campanelle e di S. Agata in cui si divide.
192 *bis*	Fosso di Val Favara o di Monte Spaccato	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 1,500 a monte della via Boccea
19[illegible]	Fosso dell'Acquafredda o di Primavalle	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 1,500 a monte della via di Boccea.
176	Rio Galera e Fosso Orientale di Cesano	Tevere	Roma, Anguillara, Campagnano	Dallo sbocco fino all'abitato di Cesano. Prende il nome di fosso di Cesano nel tratto a monte della strada provinciale Braccianese.
177 *bis*	Fosso delle Grotte	Pantan di Grano	Roma	Dallo sbocco per Km. 2 a monte.
177 *ter*	Fosso dei Contini	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 3 a monte.
177 *quat*	Fosso dei Prati Madonna	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 3,500 a monte. Corre parallelamente in destra del fosso Pantan di Grano al quale si riunisce in località Prati Madonna poco a monte dello sbocco di questa nel Rio Galera.
178 *bis*	Fosso di Pantan Monastero	Galera	Idem	Dallo sbocco per Km. 1,200 a monte.
180 *bis*	Fosso di Valle Santa	Prato Rotondo	Idem	Dallo sbocco per Km. 1,500 a monte.
181	Fosso dei Grossi o fosso Occidentale di Cesano	Fosso di Cesano	Roma, Anguillara, Campagnano	Dallo sbocco per Km. 1 a monte dell'acquedotto per Anguillara nei vari rami in cui si divide. E' conosciuto localmente con i due nomi di fosso dei Grossi e di fosso di Cesano.
182	Fosso di Bocca di Leone o di Monte S. Andrea	Fosso di Cesano Orientale	Roma	Dallo sbocco per Km. 2 a monte. Scende dalle alture di Monte S. Andrea e confluisce nel fosso di Cesano (Galera) in località Bocca di Leone.
185	Fosso di Valle dell'Ulivo o di Valle del Pero	Galera	Idem	Dallo sbocco per Km. 4,500 a monte. E' conosciuto nell'ultimo tratto col nome di fosso di Valle del Pero.
185 *bis*	Fosso di Valle del Ceraso	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 1,800 a monte.
185 *ter*	Fosso di Valle Selvetta o di Valle Mazzalupo	Idem	Idem	Dallo sbocco per Km. 3 a monte. E' conosciuto indifferentemente con i due nomi.
186	Fosso dell'Acquabona	Idem	Idem	Dallo sbocco fino alla Ferrovia Roma-Viterbo. Nell'ultimo tratto dopo la confluenza del fosso di Torre Spaccata è denominato localmente anche fosso di Torrespaccata.
186 *bis*	Fosso di Torre Spaccata	Acquabona	Idem	Dallo sbocco per Km. 2 a monte.
186 *ter*	Fosso di Valle del Bosco o di Valle di Prato Biagio	Torre Spaccata	Idem	Dallo sbocco fino alla ferrovia Roma-Viterbo
186 *quat*	Fosso della Polledrara	Acquabona	Idem	Dallo sbocco per Km. 2 a monte.
187 *bis*	Fosso del Campo	Galera	Idem	Dallo sbocco per Km. 3 a monte.
172	Fosso di S. Maria di Galeria e Fosso Arroncino	Arrone	Idem	Dallo sbocco fino all'altezzo di S. Maria di Galeria nei due rami in cui si divide. Il ramo di sinistra prende anche il nome di Fosso Arroncino
164	Fosso il Fossetto o della Casaccia	Idem	Anguillara, Roma	Dallo sbocco fino alla ferrovia Roma-Viterbo nei due rami. E' meglio conosciuto col nome di fosso della Casaccia.
168	Fosso della Fiora o di Vigna Grande	Lago di Bracciano	Oriolo, Manziana, Bracciano	Dallo sbocco per Km. 4,5 a monte comprese le sorgenti tutte anche già allacciate che alimentano il fosso o che in esso defluivano. Sono comprese tra le sorgenti quelle di S. Fiora di Ponte del Gatto e le minori che alimentano l'acquedotto della Fiora e l'acquedotto di Bracciano
452 *bis*	Fosso di Cervara o del Cervaro	Aniene	Roma	Tutto il corso d'acqua dallo sbocco alle origini nelle varie ramificazioni in tenuta Cervara.
463	Marranella di Marino o Fosso di Valle Pantanicci o delle Pantanelle	Rivo Mariano	Marino, Roma	Dallo sbocco al Ponte Gregoriano della strada provinciale Castelgandolfo-Marino comprese le sorgenti Pantanelle Pesaro ed altre minori che lo alimentano. Nel periodo estivo le acque delle sorgenti sono utilizzate per irrigazione ed i deflussi del fosso non giungono allo sbocco nel Rivo Mariano.

Numero 1	Corso d'acqua o denominazione delle acque sotterranee 2	Foce o sbocco o località delle manifestazioni per le acque sotterranee 3	Comuni attraversati od interessati 4	Limiti di demanialità o delimitazioni particolari per le acque sotterranee 5
458 *bis*	Fosso Gottifreddi	Centocelle, Aniene	Roma	Dallo sbocco all'attraversamento della via Prenestina.
388	Fosso Bagnatore o di sotto Castello	Aniene	Riofreddo, Arsoli	Dallo sbocco all'attraversamento della strada Tiburtina. A valle della provinciale Sublacense si divide in numero di rami che raccolgono parte delle acque sorgive della piana di Arsoli.
398 *bis*	Fosso della Mola di Arsoli	Fiumetto, Aniene	Arsoli, Marano	Tutto il suo corso comprese le sorgenti della Valle di Arsoli e quelle denominate dell'Albuceto nella stessa valle.
398 *ter*	Fosso il Fiumetto	Aniene	Marano Equo, Arsoli	Tutto il suo corso comprese le sorgenti della Piana di Arsoli denominate anche di Collicelli e Pantano. E' formato dalle sorgenti della piana di Arsoli raccolte in opportune opere di canalizzazione la cui riunione dà origine al corso d'acqua denominato il Fiumetto.
398 *quat*	Sorgenti dell'Acqua Marcia e forme dell'Oppio e delle Rosoline	Idem	Agosta, Marano Equo	Tutte le manifestazioni sorgive comprese tra la vallata di Arsoli e la vallata di S. Lucia e relative forme emissarie. Sono comprese le sorgenti denominate di S. Lucia, Serene Rosoline, di Agosta, allacciate dalla Soc. Acqua Pia per usi potabili della capitale.
A	Sorgenti Acqua Vergine	Salone	Roma	Tutte le manifestazioni comprese nella zona racchiusa tra la via Collatina a sud, la ferrovia Roma-Tivoli e Nord la strada nuova di Salone ad est, la normale alla via Collatina 350 metri dal bivio della via Vecchia di Salone ad ovest. Le sorgenti di Salone o dell'acqua Vergine sono utilizzate per approvvigionamento idrico della capitale.
B	Pozzi di Carano	Carano	Idem	I due pozzi scavati sulla destra della strada provinciale Carano-Ferriere Conca, circa 1300 metri a valle del ponte sul Fosso di Carano. E' prevista l'utilizzazione delle acque per l'approvvigionamento idrico dei comuni di Anzio e Nettuno.
C	Pozzi della Doganella	Pantano o Laghetto della Doganella	Rocca Priora	I due pozzi scavati sulla sinistra dell'antica via Anagnina rispettivamente a circa 50 e 180 metri dalla via stessa tra il laghetto della Doganella e la stretta della Mola tra i Colli di Castellaccio e della Mola. E' prevista l'utilizzazione delle acque per l'approvvigionamento idrico di alcuni comuni del Lazio riuniti nel Consorzio acquedotto Doganella.

(1148)

Visto, *Il Ministro*: COBOLLI-GIGLI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, ha rimesso in data 8 maggio 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1936-XIV, n. 104 — che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo statale.

(1246)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-XIV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, in luogo del Ministro per la stampa e la propaganda assente (R. decreto 22 agosto 1935-XIII) ha presentato il 30 marzo 1936-XIV alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi.

(1243)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, in luogo del Ministro per la stampa e la propaganda assente (R decreto 22 agosto 1935-XIII) ha presentato il 3 maggio 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

(1244)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, in luogo del Ministro per la stampa e la propaganda assente (R. decreto 22 agosto 1935-XIII) ha presentato il 5 maggio 1936-XIV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

(1245)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, in provincia di Perugia.

Con decreto Ministeriale 4 maggio 1936-XIV, n. 1362, sono stati approvati l'elenco in data 22 marzo 1934 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dei torrenti Tescio, Anna e Chiona, in territorio del comune di Spello in base al progetto 25 giugno 1934, compilato dal Comando della coorte della Milizia nazionale forestale di Perugia.

(1212)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50% Redimibile (1934)	24080 35414 39315	948,50 199,50 56 —	Cacace Cristina, *Maria* e Teresa fu Gaspare, minori sotto la p. p. della madre Sapelli Lina o Angelina-Maria fu Andrea, ved di Cacace Gaspare. domt. a Torino; con usufr. vital. a Sapelli Lina ecc. di cui sopra.	Cacace Cristina, *Angela-Maria* e Teresa, minori ecc. come contro e con usufr. vital. come contro.
»	68969	700 —	Bentivegna *Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. a Palermo.	Bentivegna *Maria-Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	793075	21 —	Bentivegna *Teresa* fu Giuseppe, nubile, domt. a Corleone (Palermo).	
Redim. 3,50% (1934)	22450	619,50	*Ceschino* Bartolomeo-Augusto di Bartolomeo, domt. a Biella (Novara), ipotecata.	*Asei-Ceschino* Bartolomeo-Augusto di Bartolomeo, domt. come contro ipotecata.
»	63414	525 —	*Ceschino* Bartolomeo fu Bartolomeo, domt. a Biella (Novara), ipotecata.	*Asei-Ceschino* Bartolomeo-*Augusto* fu Bartolomeo, domt. come contro ipotecata.
Cons. 3,50% (1906)	485020	21 —	*Facciotto* Bernardo fu Giovanni, domt. a Castellino Tanaro (Cuneo), ipotecata.	*Faciotto* Bernardo fu Giovanni, domt. come contro, ipotecata.
Redim 3,50% (1934)	327666	105 —	Naclerio *Gaetanina* di Alfonso, moglie di Buono Giuseppe, domt. a Boscoreale (Napoli), vincolata.	Naclerio *Maria-Gaetana* di Alfonso, moglie di Buono Giuseppe, domt. come contro, vincolata.
»	340038	973 —	Lopes *Antonietta* fu Giovanni, moglie di Chiari *Antonio*, domt. a Ripacandida (Potenza), vincolata.	Lopes *Antonia* fu Giovanni, moglie di Chiari *Flaminio-Michele-Arcangelo-Antonio*, domt. come contro, vincolata
Cons. 5%	272210	265 —	Maggio Luigi, *Antonino* e Gaspare fu Giuseppe eredi indivisi del loro zio Ciaccio Gaspare fu Antonino, domt. a Sanbuca Zabut (Girgenti) con vincolo di usufrutto.	Maggio Luigi, *Antonio* e Gaspare fu Giuseppe eredi ecc. come contro e con usufrutto come contro.
Redim. 3,50% (1934)	215749	157,50	Cavalli *Cesarina* fu Giuseppe. moglie di Corino Giuseppe, domt. a Castagnole Lanze (Alessandria), vincolata.	Cavalli *Maria-Cristina-Cesarina-Giulia* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50% (1906)	413768	210 —	Bergamo *Vittoria* di Costantino, moglie di Pontrelli Pasquale, domt. a Bari, vincolata.	Bergamo *Maria-Vittoria* di Costantino, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	370433	49 —	Ricciardi Eduardo, Giuseppe, Maria e *Luigi* fu Pasquale, maggiorenne il primo e minori gli altri sotto la p. p. della madre Arca Rosa, ved. Ricciardi, domt. a Napoli, quali eredi indivisi del loro padre Pasquale; con usufrutto a Rosa Arca.	Ricciardi Eduardo, Giuseppe, Maria e *Luisa* fu Pasquale ecc. come contro.
»	147410	525 —	Segre Matilde fu *Salvador* moglie del dott. Biagio *Pirotti*, domt. a Torino, vincolata.	Segre Matilde di *Salvatore* moglie del dott. Biagio *Piccotti*, domt. a Torino, vincolata.
Redim. 3,50% (1934)	115177	175 —	Alessio Felice fu Carlo, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio a Giraud Battista fu Giovanni, domt. a Brusasco (Torino) sino al decesso di Rolfo Giuseppina fu Luigi, ved. di Rolfo Francesco, domt. a Brusasco (Torino).	Alessio Felice fu Carlo, domt. a Torino; con usufrutto vitalizio a Giraud Michele Battista fu Giovanni Battista, domt. come contro.
Cons. 3,50% (1906)	228367 228368	70 — 42 —	Andreucci *Sofia* fu Michele, moglie di Fortini avv. Michelangelo, domt in Albano Laziale (Roma).	Andreucci *Maria-Sofia-Filomena* fu Michele, ved. di Fortini Michelangelo, domt. a Prata Sannita (Caserta).
Redim. 3,50% (1934)	203123	266 —	Fortini Vincenzo fu Michele, domt. ad Isernia (Campobasso); con usuf. vital. ad Andreucci *Sofia* fu Michele ved. di Fortini Michelangelo, domt. a Prata Sannita (Caserta).	Intestata come contro; con usufr. vital. ad Andreucci *Maria-Sofia-Filomena* fu Michele, vedova ecc. come contro.
»	203124	266 —	Fortini Clementina fu Cosmo, moglie di Fortini Vincenzo, domt. ad Isernia (Campobasso); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
» » » »	203125 203126 203127 203128	56 — 56 — 56 — 56 —	Fortini Clotilde Id. Teresa Id. Maria-Grazia Id. Luisa di Vincenzo, nubili, domt. ad Isernia (Campobasso); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro Intestata come contro Intestata come contro Intestata come contro con usufr. vital. come la precedente.
»	203129	56 —	Fortini Luigi di Vincenzo. domt. e con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. vital. come la precedente.
»	35455	140 —	Di Bari *Lucrezia* fu Antonio, minore *sotto la tutela di Tardio Sebastiano fu Nicola*, domt. a Cagnano Verano (Foggia).	Di Bari *Maria-Raffaela* di Antonio, minore sotto *la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	240711	63 —	*Bruno* Giuseppe di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Castino (Cuneo).	*Bruna* Giuseppe di Filippo, minore ecc. come contro.
»	409602	52,50	Coppola *Carlo* di Gennaro, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	Coppola *Carla* di Gennaro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(953)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 maggio 1936-XIV - N. 106.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	63,325	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,45
Svizzera (Franco)	412 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,51	Rendita 3,50 % (1906)	76,85
Austria (Shilling)	2,3725	Id. 3,50 % (1902)	74,50
Belgio (Belga)	2,165	Id. 3 % lordo	54,875
Canadà (Dollaro)	12,72	Prest. redim 3,50 % 1934	76,10
Cecoslovacchia (Corona)	52,65	Obbl. Venezie 3,50 %	88,50
Danimarca (Corona)	2,83	Buoni nov 5 % Scad. 1940	98,125
Germania (Reichsmark)	5,0908	Id. id. 5 % Id. 1941	98 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,375
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	88,525
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	94,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 maggio 1936-XIV - N. 107.

S. U. A. (Dollaro)	12,72	Olanda (Fiorino)	8,6058
Inghilterra (Sterlina)	63,40	Polonia (Zloty)	238,50
Francia (Franco)	83,60	Spagna (Peseta)	173,45
Svizzera (Franco)	411,50	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,52	Rendita 3,50 % (1906)	77,50
Austria (Shilling)	2,3755	Id. 3,50 % (1902)	75,125
Belgio (Belga)	2,165	Id. 3 % lordo	55 —
Canadà (Dollaro)	12,72	Prest. redim. 3,50 % 1934	76,975
Cecoslovacchia (Corona)	52,72	Obbl. Venezie 3,50 %	88,775
Danimarca (Corona)	2,835	Buoni nov 5 % Scad. 1940	98,50
Germania (Reichsmark)	5,1099	Id. id. 5 % Id. 1941	98,65
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	88,675
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	88,875
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id 1944	94,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 119).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 Mod. 168 T. — Data: omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Aime Mauro fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 per cento — Capitale L. 2000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 953 — Data: 5 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Menzione Eustachio fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6100, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). (Avviso n. 64).

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 307619 di annue L. 560 intestato a Resti Ferrari Angela-Maria (comunemente chiamata Lina) di Giuseppe, moglie di Cerillo Adolfo, domiciliata a Brescia, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione disponendo la consegna dei nuovi titoli ai su cennati coniugi.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

(38) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3° *pubblicazione*). (Avviso n. 63).

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 662545 di L. 273 intestato a Chiuminatto Battista fu Domenico, domiciliato a Campo Canavese (Torino);

Essendo detto certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

(39) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riapertura dei termini del concorso a 4 posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1935-XIII registrato alla Corte dei conti addì 15 maggio 1935-XIII, registro n. 5 Finanze, foglio n. 251, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 127 del 31 maggio 1935-XIII col quale venne bandito un concorso per esame a quattro posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato, fissando il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini del concorso per consentire una più larga partecipazione di concorrenti;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1055;

Visto il R. decreto 21 agosto 1931-IX, n. 1030;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

1° Sono riaperti i termini del concorso per quattro posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato bandito col citato proprio decreto in data 29 aprile 1935-XIII;

2° Le domande di ammissione al concorso ed i documenti di cui è cenno negli articoli 3 e 4 del citato decreto 29 aprile 1935-XIII dovranno pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(1240)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.